

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.652 DEL 10/05/2023

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.339

Prima Divisione Maschile n.21

Girone A

1 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 07 MAGGIO 2023

Gara n.

6200 BASKET SCHOOL MOLA TEKNICAL MASSAFRA 67 - 69

(DESPOSATI I., CEO M.)

6201 NUOVA VIRTUS CORATO ZERO21 CALIMERA BK 60 - 37

giocata il 06/05/2023 (RICCIARDI F., TARULLI G.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

6200 BASKET SCHOOL MOLA ammenda di Euro 20.00 per offese collettive frequenti nei confronti degli arbitri da parte del gruppo di spettatori

posizionato dietro le transenne a bordo campo nei pressi del passaggio per gli spogliatoi (20% del massimale) [art.

27,4b RG

6200 BASKET SCHOOL MOLA squalifica campo per 2 (due) gare perché al termine della

gara, all'atto di abbandono del terreno di gioco per recarsi negli spogliatoi da parte degli arbitri, individuo isolato si defilava dal gruppo posizionato nei pressi del passaggio per gli spogliatoi che aveva insultato gli arbitri nel corso della gara, si dirigeva verso gli arbitri con intento aggressivo e minaccioso e colpiva di striscio il secondo arbitro alla nuca con uno schiaffo a mano aperta, la cui forza veniva parzialmente attenuata dall'intervento di altri individui; liberatosi dalla presa degli individui intervenuti, il suddetto individuo cercava di colpire anche il primo arbitro mancando tuttavia il contatto per il movimento dello stesso primo arbitro, atto a schivare il colpo, nonché per l'ulteriore intervento di altri individui nel tentativo di fermarlo: sanzione considerata congrua nella misura di 2 (due) giornate di squalifica del campo, anche in considerazione del rappresentato intervento di altri individui con gli effetti descritti; squalifica da commutarsi con l'ammenda indicata alla tabella C ex art. 17,5 RG, per ciascuna delle giornate di squalifica [art.

6200 ROBERTO RUAN CLEMENTE

(BASKET SCHOOL MOLA)

ROBERTO RUAN CLEMENTE squalifica tesserato per 2 (due) gare perché, al termine della gara, avvicinatosi al tavolo degli ufficiali di campo nei pressi del quale gli arbitri stavano chiudendo gli atti di gara, rivolgeva ripetute espressioni a voce alta, venendo successivamente allontanato da alcuni compagni di squadra; quindi, una volta nello spogliatoio della propria squadra e nella consapevolezza di essere ascoltato dagli

30,2 RG, art. 29,4A RG, art. 29,3A RG, art. 17 RG]

COMUNICATO UFFICIALE N.652 DEL 10/05/2023

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.339

Prima Divisione Maschile n.21

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

arbitri presenti nello spogliatoio adiacente, suddiviso dal proprio da un muro aperto nella parte superiore, rivolgeva ulteriori espressioni offensive nei confronti degli arbitri che ne riconoscevano distintamente la voce [art. 33,1/1b RG]

Filippo Luigi Fasano GIUDICE SPORTIVO

10/05/2023